



COMUNE DI CESANO BOSCONO

Il Sindaco

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

provvedimento sindacale n. 5 del 30 marzo 2015

Richiamato l'articolo 1 della Legge 190/2014 che al comma 612 prevede quanto segue:

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Vista la relazione tecnica predisposta dal Servizio Strategie, Programmazione e Controlli Interni,

Si definisce ed approva – per quanto di competenza – l'allegato piano di razionalizzazione delle Società Partecipate.

Dalla Residenza Municipale

Il Sindaco

Alfredo Simone Negri



Piano di razionalizzazione delle società partecipate

Relazione tecnica ed indirizzi operativi – marzo 2015

Presentazione.....	2
SEZIONE 1. Relazione tecnica	3
1.1. Il quadro normativo di riferimento	3
1.2. Interventi di razionalizzazione previsti dalla Legge di stabilità 2015.....	6
1.2.1 Le disposizioni dei c. 612 e 614 dell'art. 1 della L. 190/2014	6
1.2.2 I criteri per la razionalizzazione indicati al c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014	6
1.3. Le società partecipate dal Comune di Cesano Boscone.....	9
1.3.1. Servizi Cimiteriali di Cesano Boscone s.r.l.	10
1.3.2. Rete di Sportelli per l'Energia e l'Ambiente scarl	12
1.3.3. AREA Sud Spa	14
1.3.4. Cap Holding Spa	16
SEZIONE 2. Programmazione operativa delle misure di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Cesano Boscone	18
2.1 S.C.C. SERVIZI CIMITERIALI DI CESANO BOSCONO S.R.L.....	18
2.2 Rete di Sportelli per l'Energia e l'Ambiente s.c.a.r.l.	19
2.3 AREA Sud Spa.....	20
2.4 Cap Holding Spa.....	21

Presentazione

In adempimento a quanto previsto dalle disposizioni di cui al c. 612 dell'art. 1 della l. 190/2014, questo documento costituisce il piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Cesano Boscone.

Conformemente al comma richiamato, il quale dispone che il Sindaco definisce ed approva *“un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire”*, il documento in oggetto si articola nelle seguenti sezioni:

Sezione 1 - Relazione tecnica

- Quadro normativo di riferimento
- Interventi di razionalizzazione previsti dalla L. 190/2014
- Le società partecipate dal Comune di Cesano Boscone – Impatto normativo

Sezione 2 - Programmazione delle misure di razionalizzazione delle partecipate

Il documento è stato formulato in coerenza con gli indirizzi strategici del vertice amministrativo del Comune, aggiornati tenendo conto del contesto normativo in continua evoluzione.

Le scelte attuative saranno adottate nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa agli organi di governo in cui si articola il Comune, in particolare tenendo conto delle espresse competenze consiliari in materia ed in particolare da quanto previsto dalla lettera e), secondo comma, dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000¹.

¹ Art. 42, d.lgs. 267/00: *“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:*

.....

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;”

SEZIONE 1. Relazione tecnica

1.1. Il quadro normativo di riferimento

La normativa in materia di società partecipate dagli enti locali ha subito negli ultimi anni un processo di rilevante cambiamento, finalizzato in particolare ad allineare le disposizioni nazionali con i principi e l'ordinamento comunitario. Il quadro normativo ricomprende necessariamente le modalità di organizzazione dei servizi degli enti locali in quanto, per espressa previsione del legislatore, la partecipazione ad una società di capitali, deve essere funzionale a conseguire attività strettamente correlate al perseguimento delle finalità istituzionali degli stessi enti locali soci.

I principali ambiti sono riportati nello schema seguente mentre nelle successive tabelle sono indicati i riferimenti normativi di dettaglio.

Organizzazione dei servizi esternalizzati degli enti locali: tale ambito ricomprende le disposizioni che riguardano le modalità attraverso cui gli enti locali possono conseguire beni e servizi funzionali al perseguimento delle loro finalità istituzionali; tra tali modalità è ricompreso, in quanto non in contrasto con i principi e la giurisprudenza comunitaria, il ricorso a società partecipate

Il rapporto tra enti locali e società partecipate: l'ambito normativo ricomprende le disposizioni che regolano il rapporto tra enti locali e società di capitali partecipate, comprese le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2015, da cui discendono gli obblighi che hanno portato alla predisposizione del presente documento;

Vincoli all'operatività delle partecipate: nel presente ambito sono ricomprese le disposizioni ed i vincoli che il legislatore ha posto a carico delle società partecipate dagli enti locali e di cui gli stessi enti, nella veste di soci, si devono accertare il rispetto

Organizzazione dei servizi esternalizzati degli enti locali

Modalità di organizzazione

- Art. 112 – 113 – 116 del D. Lgs. 267/2000

Applicazione normativa comunitaria

- *Stralcio Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2011*

Conformità degli affidamenti

- c. 20 – 21 – 22 – 25 dell'art. 34 del DL 179/2012 conv. dalla L. 221/2012
- c. 25bis dell'art. 13 del DL 145/2013 conv. dalla L. 9/2014

Separazione e modalità di gestione dei servizi strumentali

- Art. 13 del DL 223/2006 conv. dalla L. 248/2006
- c. 6, 7, 8, 8bis art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012

Poteri antitrust

- Art. 21bis della L. 287/1990

Organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica

- Art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011 (c. 1, 1bis, 4, 6bis)
- Art. 13 del DL 150/2013 conv. dalla L. 15/2014

Avvicendamento tra soggetti erogatori di servizi pubblici locali

- Art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011 (c. 2, 2bis, 3, 4bis)

Esclusioni ed Applicazione Codice civile alle società partecipate da enti locali

- c. 13 art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012

Clausole arbitrali nei contratti di servizio

- c. 14 art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012

Il rapporto tra enti locali e società partecipate

Mantenimento, dismissione e acquisizione nuove partecipazioni in società di capitali

- c. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32ter art. 3 L. 244/2007
- c. 569 art. 1 L. 147/2013

Riflessi dei risultati delle partecipate

- c. 550 – 555 dell'art. 1 della L. 147/2013
- c. 19 art. 6 DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010

Razionalizzazione delle partecipate

- Art. 23 del DL 66/2014 conv. dalla L. 89/2014
- c. 611, 612, 613, 614 dell'art.1 della L. 190/2014

Misure per la razionalizzazione delle partecipate

- *Riorganizzazione del personale* -c. 563, 564, 565, 566, 567, 568, 568ter art. 1 L. 147/2013
- *Agevolazioni per scioglimento e cessione quote* - c. 568bis art. 1 L. 147/2013

Responsabilità patrimoniale

- c. 6 art. 19 del DL 78/2009 conv. dalla L. 102/2009
- c.1 art. 2497 del Codice Civile

Obblighi informativi a carico degli enti soci

- art. 17 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014
- c. 735 art. 1 L. 296/2006
- art. 22 D. Lgs. 33/2013
- DM 25 gennaio 2015

Vincoli all'operatività delle partecipate

Organizzazione del personale

- *Art. 18 del DL 112/2008 conv. dalla L. 133/2008*
- *c. 5 art. 3 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014*
- *c. 557 - 557 bis dell'art. 1 della L. 296/2006*

Applicazione Codice degli appalti

- *c. 6 art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011*

Razionalizzazione costi di funzionamento

- *Sponsorizzazioni, studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità - c. 11 art. 6 del DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010*
- *Spese per utenze - c. 7 e 8 dell'art. 1 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*
- *Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, acquisto di buoni taxi - c. 2 art. 5 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*

Amministratori delle partecipate

- *c. 718, 725 - 730, 733, 734 art. 1 L. 296/2006*
- *dPCM 26/06/2007*
- *c. 32bis art. 3 L. 244/2007*
- *c. 4, 5, 12 art. 4 DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*
- *c. 2 art. 16 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014*
- *c. 2, 3, 5, 6 art. 6 del DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010*
- *D. Lgs. 39/2013 - Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*
- *dPR 251/2012 - Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120.*

Infine vi sono - in capo agli enti locali - anche una serie di obblighi informativi ed in particolare:

- Obblighi informativi a carico degli organismi partecipati

- *art. 11 D. Lgs. 33/2013*
- *c. 39 art. 1 L. 190/2012*
- *c. 1 art. 29 L. 241/1990*
- *Piano Nazionale Anticorruzione - Obblighi a carico di enti di diritto privato in controllo pubblico*

1.2. Interventi di razionalizzazione previsti dalla Legge di stabilità 2015

1.2.1 Le disposizioni dei c. 612 e 614 dell'art. 1 della L. 190/2014

La predisposizione del Piano di razionalizzazione delle partecipate è prevista dal comma 612 dell'art. 1 della L. 190/2014; tale disposizione prevede, in capo ai vertici delle amministrazioni territoriali (i Sindaci per i Comuni), che gli stessi definiscano ed approvino, entro il 31 marzo 2015, *“un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”*

Il successivo comma 614 dell'art. 1 della L. 190/2014 dispone che, nell'attuazione dei piani operativi di razionalizzazione, gli enti soci sono tenuti ad applicare le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di riorganizzazione del personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione.

1.2.2 I criteri per la razionalizzazione indicati al c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014

I criteri attraverso cui effettuare la ricognizione delle società partecipate da parte di ciascuna amministrazione locale al fine di individuare le misure di razionalizzazione da porre in essere, sono indicati dal c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014; i presupposti di tale processo di razionalizzazione sono rappresentati dal perseguire:

- il coordinamento della finanza pubblica;
- il contenimento della spesa;
- il buon andamento dell'azione amministrativa;
- la tutela della concorrenza e del mercato

Sempre il comma 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 individua specifici criteri di cui tenere conto per la predisposizione del Piano di razionalizzazione; di seguito si passano in rassegna tali criteri.

- ***a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione***

L'espressione utilizzata dal Legislatore fa diretto riferimento a quanto disposto dai c. 27, 28 e 29 dell'art. 3 della L. 244/2007, che testualmente riporta quanto segue: *“Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie*

finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. ...”; il c. 28 attribuisce al Consiglio dell’ente socio il compito di autorizzare il mantenimento e la nuova acquisizione di partecipazioni mentre il c. 29 imponeva di dismettere le partecipate entro il 31 dicembre 2010, termine poi esteso al 31 dicembre 2014 dal c. 569 dell’art. 1 della L. 147/2013.

Poiché gli obblighi ricognitori e di dismissione di cui ai c. 27, 28 e 29 sopra richiamati sono già stati posti in essere, il criterio delineato dal Legislatore alla lettera a) del c. 611 dell’art. 1 della L. 190/2014 non può che rivestire carattere dinamico. Ai fini dell’applicazione del criterio di razionalizzazione in oggetto, si tratterà quindi di effettuare una ricognizione aggiornata delle società attualmente partecipate, comparando i beni/ servizi effettivamente erogati rispetto a soluzioni di mercato e tenendo altresì conto della situazione economico patrimoniale di ogni singola partecipata; laddove emergesse che le alternative di mercato risultassero più convenienti e meno rischiose, occorrerà rivolgersi alle stesse e conseguentemente individuare misure per la dismissione della quota di partecipazione nella società divenuta non più strettamente necessaria.

- ***b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;***

Tale criterio deriva dalla ricognizione effettuata e dalle indicazioni contenute nel programma di razionalizzazione delle partecipate elaborato dal Commissario Straordinario alla Spesa pubblicato lo scorso agosto; nelle note contenute nel c.d. Piano Cottarelli, si specifica altresì che quasi due terzi delle società senza dipendenti hanno un fatturato inferiore a 100.000 euro; inoltre rileva che *“in alcuni casi queste “scatole vuote” sembra gestiscano affidamenti in house attraverso sub-appalti. Esigenze di trasparenza richiedono di evitare questi casi, vietando l’affidamento in house in assenza di una gestione diretta di una quota elevata del servizio in affidamento.”* Considerati tali presupposti, è ragionevole ritenere che per l’applicazione del criterio, oltre alla constatazione numerica della situazione delle partecipate (assenza di dipendenti o numero inferiore rispetto agli amministratori), debba essere effettuato anche un vaglio dell’effettiva operatività della società oggetto di ricognizione; se l’assenza o il limitato numero di dipendenti discendesse da specifiche scelte organizzative dovute al perseguimento dell’efficienza economica e la società si dimostrasse attiva dal punto di vista operativo (non rientrando quindi nella c.d. definizione di “scatola vuota”), si ritiene ragionevole non applicare in modo diretto il criterio in oggetto, bensì ponderarne l’attuazione anche tenendo conto dei riflessi negativi che ne potrebbero discendere (dismissione di una società efficiente e funzionale al concreto perseguimento di interessi della collettività).

- ***c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;***

Il criterio estende alle società un divieto già introdotto per altre forme associative dal c. 28 dell’art. 2 della L. 244/2007: nel caso di riscontro di una situazione di duplicazione di attività da parte di più società partecipate ovvero di sovrapposizione con quanto svolto anche da enti

pubblici strumentali, l'ente locale socio è tenuto ad individuare misure di riorganizzazione dei servizi al fine di porre rimedio alla suddetta sovrapposizione di interventi tra gli organismi partecipati, provvedendo di conseguenza alla dismissione/ soppressione delle quote detenute.

- ***d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;***

Questa misura è da intendersi applicabile a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino nello specifico contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; laddove siano verificate tali condizioni di base, l'ente è tenuto ad esprimere l'indirizzo di accorpate tali società in un'unica realtà partecipata, addivenendo ad una società multiservizi. Tali indicazioni devono essere attentamente ponderate in relazione alle caratteristiche delle società controllate, al fine di non perseguire obiettivi incompatibili con il quadro normativo attuale; ad esempio, ipotizzare l'accorpamento di due società, di cui una operante nell'ambito dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, potrebbe portare alla costituzione di una società multi servizi incompatibile con le disposizioni dei settori a rete (acqua, gas, rifiuti, TPL) in cui di norma è l'ente di regolazione d'ambito che individua ed affida il servizio al soggetto gestore.


- ***e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.***

Il criterio di razionalizzazione di cui alla lett. e) del c. 611 della L. 190/2014 non fa diretto riferimento a misure di dismissione delle partecipate ma impone un obbligo di contenimento interno per quelle che continueranno ad operare anche a seguito dell'adozione delle altre misure di razionalizzazione; in tal senso, la misura si può ritenere estensibile a tutte le partecipate, obbligando gli enti soci a verificare la situazione economica delle stesse ed a proporre misure di contenimento dei costi; il suddetto criterio propone già uno specifico ambito di intervento, ovvero quello rappresentato dagli oneri correlati agli organi amministrativi e di controllo. Oltre a tali misure, è demandata ad ogni ente socio la valutazione circa l'opportunità di avviare azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento; un'area da prendere in considerazione obbligatoriamente, è rappresentata dai costi di personale; il c. 614 dell'art. 1 della L. 190/2014 evidenzia che "*Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione.*" Rispetto a tale indicazione, si evidenzia che i c. 563 – 568 e 568 ter prevedono, in tema di riorganizzazione del personale, che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni possano, mediante accordi tra di esse e previa adozione di procedure di partecipazione sindacale, realizzare processi di mobilità del personale e favorire così una loro maggiore flessibilità organizzativa. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e procedurali, le disposizioni contenute al c. 568bis dell'art. 1 della L. 147/2013 prevedono che gli atti e le operazioni conseguenti allo scioglimento e liquidazione delle partecipate siano esenti da imposizioni fiscali e le imposte di registro ed ipocatastali si applichino in misura fissa. Il c. 568bis prevede altresì la

possibilità alternativa, per gli enti soci, di cedere la loro quota di partecipazione con una sorta di gara a doppio oggetto: oltre alla partecipazione, all'aggiudicatario è assicurato l'affidamento del servizio per cinque anni.

1.3. Le società partecipate dal Comune di Cesano Boscone

Rappresentazione delle società partecipate e delle quote detenute dal Comune di Cesano Boscone



1.3.1. Servizi Cimiteriali di Cesano Boscone s.r.l.

Società a capitale misto, di cui il Comune di Cesano Boscone detiene il 44,908% del capitale sociale.

Attività caratteristica

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale:

ARTICOLO 3 - DURATA

3.1. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

4.1. La società ha ad oggetto la stipulazione e l'esecuzione del contratto di concessione per la "Realizzazione e gestione dei Cimiteri Comunali" del Comune di Cesano Boscone. Pertanto, con la sottoscrizione del contratto di concessione, la società assume il ruolo di concessionaria nei confronti dell'amministrazione concedente.

4.2. La società è tenuta a svolgere, direttamente o tramite prestazioni di lavori, servizi e forniture dei soci e/o di terzi, in conformità alle previsioni contrattuali:

a) la progettazione e l'esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo cimitero di Cesano Boscone;

b) la manutenzione e gestione del nuovo cimitero e del cimitero esistente, compresa la gestione amministrativa e contabile occorrente per il funzionamento di entrambi i complessi cimiteriali.

4.3. La società può assumere l'esecuzione di ulteriori prestazioni connesse con l'oggetto del contratto di concessione di cui all'articolo 4.1. e 4.2., anche se affidate da soggetti diversi dal concedente.

Rapporti di servizio con l'ente

La società eroga i servizi cimiteriali nel territorio del Comune di Cesano Boscone; la società è stata eseguita a seguito dell'esperimento della procedura di project financing comportante la realizzazione del nuovo cimitero di Cesano Boscone e la conseguente gestione dei servizi connessi per una durata pari ad anni 40 a decorrere da maggio 2003 (v. dlb. C.C. 5/2010).

La partecipazione è stata acquisita a seguito dello scioglimento della società "Progetto Cesano srl", che ne deteneva direttamente le quote (v. dlb. C.C. 13/2013)

Situazione economico patrimoniale

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio:

<u>Principali grandezze di bilancio</u>	2013	2012	2011
Attivo patrimoniale	4.286.489,00	4.557.623,00	4.788.816,00
Capitale sociale	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Patrimonio netto	1.327.898,00	1.231.094,00	1.343.992,00
Debiti vs banche	2.739.701,00	2.944.111,00	2.944.111,00*
Valore della produzione	777.827,00	567.242,00	1.037.291,00
Costi della produzione	508.110,00	532.883,00	786.894,00
di cui costi del personale	-	-	-
Saldo proventi e oneri finanziari	-61.235,00	-92.627,00	-95.429,00
Saldo proventi e oneri straordinari	1,00	-480,00	-
Risultato di esercizio	96.806,00	-112.900,00	135.961,00

*il valore riporta solo i debiti vs banche esigibili oltre i 12 mesi

La società ha non ha dipendenti ed è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 componenti che non percepiscono alcun compenso.

Impatto criteri di razionalizzazione

<u>Critério</u>	<u>Impatto</u>
eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>La società svolge un servizio di interesse generale per cui la partecipazione alla stessa risulta funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente; l'acquisizione e detenzione delle quote di partecipazione nella società da parte del Comune di Cesano Boscone deriva da accordi formalizzati ed in adempimento al piano di riequilibrio approvato con la deliberazione c.c. 5/2010; nel presente esercizio il criterio in oggetto non risulta applicabile.</i>
soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Il criterio risulta formalmente applicabile in quanto la società non ha dipendenti a fronte di un Consiglio di amministrazione composto da 3 componenti che però non percepiscono alcun compenso ed inoltre la società in oggetto risulta operativa, svolgendo i servizi cimiteriali nel territorio dell'ente; il suo assetto deriva dal fatto di aver rappresentato la società veicolo per il perfezionamento del project financing correlato alla realizzazione del nuovo cimitero (v. art. 37 quinquies della legge 109/94 e s.m.i. ora d.lgs. 163/2006). Nell'immediato, il criterio in oggetto non risulta convenientemente applicabile.</i>
eliminazione partecipazioni in società con attività similari a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Il Comune di Cesano Boscone non detiene partecipazioni in società o enti pubblici strumentali con attività similari a quelle svolte da SCC srl; pertanto il criterio di razionalizzazione non risulta applicabile alla società in oggetto.</i>
aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Il criterio non risulta applicabile in quanto, per la tipologia di partenariato pubblico privato realizzato mediante la società in oggetto, non risultano sostenibili operazioni di aggregazione con altre società partecipate dall'ente.</i>
contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>In quanto società a capitale misto, SCC srl non è soggetta all'applicazione diretta delle disposizioni relative alla razionalizzazione degli organi amministrativi; in qualità di ente socio di riferimento, il Comune valuterà l'opportunità e la sostenibilità di promuovere eventuali interventi di razionalizzazione dei costi.</i>

1.3.2. Rete di Sportelli per l'Energia e l'Ambiente scarl

Società a capitale interamente pubblico, di cui il Comune detiene il 0.81% del capitale sociale.

Attività caratteristica

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale:

Art. 3 - Oggetto

- 1. La Società Consortile, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, opera nel settore dei servizi energetici integrati in modo esclusivo ed ha per oggetto la definizione e realizzazione concreta di azioni miranti a migliorare la gestione della domanda di energia mediante la promozione dell'efficienza energetica, a favorire un migliore utilizzo delle risorse locali e rinnovabili ed a migliorare la protezione dell'ambiente esclusivamente a favore dei soci.*
- 2. In tale ambito la Società Consortile persegue finalità di pubblico interesse e coopera con le competenti autorità, fornendo ai soci servizi di supporto tecnico per l'attuazione delle loro politiche energetico - ambientali nonché per lo svolgimento delle inerenti funzioni amministrative.*
- 3. La Società Consortile potrà avvalersi di tutte le agevolazioni e provvidenze di Legge e così di quelle disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da Enti Locali, nonché dei finanziamenti e contributi disposti da organismi pubblici e privati.*

Art. 4 - Durata

- 1. La durata della Società Consortile è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo anticipato scioglimento per deliberazione dell'Assemblea, la quale potrà altresì disporre la proroga.*

Rapporti di servizio con l'ente

La società svolge per conto del Comune di Cesano Boscone, una serie di servizi strumentali in materia di rispetto delle disposizioni energetico-ambientali quali a titolo esemplificativo:

- orientamento sulle opportunità di risparmio energetico
- informazione sulle possibilità di finanziamento
- analisi comparata di preventivi per impianti e progetti di riqualificazione energetica
- promozione dell'efficienza energetica sul territorio
- assistenza alle imprese edili e impiantiste per l'efficienza energetica

Nell'ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/2010), è stato attestato che la partecipazione in oggetto consente di concorrere alla realizzazione delle finalità istituzionali proprie del nostro Comune ed assicura – attraverso il modello societario di unire alla funzione di committenza anche le funzioni tipiche della proprietà ed è uno strumento per creare ulteriori sinergie a beneficio della collettività locale.

Situazione economico patrimoniale

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio:

<u>Principali grandezze di bilancio</u>	2013	2012	2011
Attivo patrimoniale	583.515,00	657.813,00	484.664,00
Capitale sociale	72.510,00	72.510,00	72.510,00
Patrimonio netto	251.879,00	226.558,00	196.242,00
Debiti vs banche	191.140,00	305.713,00	158.150,00
Valore della produzione	1.003.339,00	1.149.317,00	964.817,00
Costi della produzione	941.014,00	1.097.192,00	931.534,00
<i>di cui costi del personale</i>	427.780,00	446.910,00	471.778,00
Saldo proventi e oneri finanziari	1.020,00	889,00	733,00
Saldo proventi e oneri straordinari	1.176,00	645,00	24.036,00
Risultato di esercizio	33.322,00	30.316,00	23.958,00

La società presenta 10 dipendenti al 31.12.2014 ed è amministrata da un Amministratore unico.

Impatto criteri di razionalizzazione

<u>Criterio</u>	<u>Impatto</u>
eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>La società risulta necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune in quanto operante nell'ambito dei servizi strumentali a favore degli enti soci, come recentemente attestato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 11/2015; in tal senso, il criterio in oggetto non risulta applicabile.</i>
soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del presente criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti superiore agli amministratori.</i>
eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>La società non svolge attività simili a quelle svolte da altre società o enti pubblici strumentali; il criterio non risulta pertanto applicabile.</i>
aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>La società non eroga servizi pubblici locali; il criterio non risulta pertanto applicabile.</i>
contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>In quanto società ad intera partecipazione pubblica, nel 2015 trovano applicazione le disposizioni di cui ai c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012 e s.m.i, che comportano una riduzione del 20% del compenso degli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013; sempre per le caratteristiche della società, la stessa sarà tenuta a verificare, nel rispetto degli indirizzi degli enti soci, l'applicazione delle disposizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale e di razionalizzazione dei costi di funzionamento.</i>

1.3.3. AREA Sud Spa

Società a capitale misto pubblico privato, di cui il Comune di Cesano Boscone detiene il 10,00% del Capitale sociale.

Attività caratteristica

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale:

Articolo 4 (Durata)

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2025; la società potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'assemblea straordinaria del soci.

Articolo 5 (Oggetto Sociale)

5.1 La società ha per oggetto le seguenti attività: l'esercizio di attività nel campo dell'Igiene Urbana, nonché della tutela ambientale del territorio e dell'aria da servire prevalentemente quale supporto per l'esercizio di servizi pubblici ai sensi della legge citata all'art. 1.

.....

Rapporti di servizio con l'ente

La società svolge per conto del Comune di Cesano Boscone, il servizio di igiene ambientale sulla base del contratto di servizio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21/2005.

Situazione economico patrimoniale

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio:

<u>Principali grandezze di bilancio</u>	2013	2012	2011
Attivo patrimoniale	16.373.105,00	15.942.572,00	16.001.862,00
Capitale sociale	516.457,00	516.457,00	516.457,00
Patrimonio netto	2.285.578,00	2.059.456,00	1.664.602,00
Debiti vs banche	3.133.979,00	3.000.219,00	3.008.458,00
Valore della produzione	18.753.287,00	19.618.331,00	20.214.115,00
Costi della produzione	17.204.290,00	18.246.072,00	18.840.485,00
<i>di cui costi del personale</i>	<i>7.836.171,00</i>	<i>7.486.410,00</i>	<i>7.468.590,00</i>
Saldo proventi e oneri finanziari	- 12.742,00	- 72.989,00	- 204.533,00
Saldo proventi e oneri straordinari	- 17.719,00	209.918,00	- 52.542,00
Risultato di esercizio	732.249,00	797.688,00	407.387,00

La società presenta un numero di dipendenti alla data di redazione del presente documento pari a 79 unità; è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 5 membri.

Impatto criteri di razionalizzazione

Criterio	Impatto
<p>eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</p>	<p><i>La società svolge il servizio di igiene ambientale, attività rientrante nell'ambito dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica; in tal senso l'attività risulterebbe strettamente funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente; tuttavia, è emerso che la struttura societaria non è conforme alle disposizioni normative che regolano l'affidamento di servizi pubblici locali a società di capitali; in tal senso, il Consiglio comunale (deliberazione n. 37/2014) ha dato mandato alla Giunta Comunale ed agli uffici competenti di porre in essere tutti gli atti necessari per assicurare all'Ente il pieno rispetto della normativa vigente in materia ivi compresi quelli relativi alla eventuale dismissione della quota di partecipazione.</i></p> <p><i>A seguito delle suddette decisioni, il criterio di razionalizzazione in oggetto risulta applicabile alla società, per cui occorrerà valutarne attentamente i riflessi economico-patrimoniali sul Bilancio dell'Ente qualora dovesse essere affidato il servizio ad un diverso gestore.</i></p>
<p>soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</p>	<p><i>Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del presente criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti superiore agli amministratori.</i></p>
<p>eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</p>	<p><i>Il Comune di Cesano Boscone non detiene partecipazioni in società o enti pubblici strumentali con attività simili a quelle svolte da Area Sud Spa; pertanto il criterio di razionalizzazione non risulta applicabile alla società in oggetto.</i></p>
<p>aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</p>	<p><i>Il Comune di Cesano Boscone non detiene partecipazioni in altre società operanti nell'ambito dei servizi pubblici locali a rilevanza economica per cui procedere ad una conveniente e sostenibile operazione di aggregazione con la società in oggetto; il criterio non risulta pertanto applicabile.</i></p>
<p>contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</p>	<p><i>In quanto società a capitale misto, Area Sud Spa non è soggetta all'applicazione diretta delle disposizioni relative alla razionalizzazione degli organi amministrativi; in qualità di ente socio, il Comune, anche in relazione all'effettivo periodo di mantenimento della quota, valuterà l'opportunità e la sostenibilità di promuovere eventuali interventi di razionalizzazione dei costi.</i></p>

1.3.4. Cap Holding Spa

Società a capitale interamente pubblico, di cui il Comune di Cesano Boscone detiene il **0,5206%** del capitale sociale.

Attività caratteristica

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale:

Art. 3 – DURATA

1. La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2052 (duemilacinquantadue) e potrà essere prorogata dall'assemblea, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

Art. 4 – OGGETTO

1. La società ha per oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D. Lgs 152 /2006 e successive modifiche.

2. La società può altresì svolgere tutte le attività di natura strumentale o funzionale al raggiungimento di quanto previsto al primo comma, ivi comprese quelle relative alla progettazione di impianti, quelle di gestione di impiantistica di potabilizzazione, depurazione e smaltimento di acque, lo studio, sviluppo, gestione e commercializzazione di tecnologie, anche informatiche, per la salvaguardia dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione integrata delle acque, quella di gestione di impianti energetici derivanti da trattamenti di acque reflue, quelle di messa in sicurezza, ripristino e bonifica di siti inquinati, quelle di raccolta, trasporto e smaltimento di reflui e di fanghi derivanti da processi di depurazione, l'esercizio di attività di autotrasporto di cose e rifiuti in conto proprio e di autotrasporto di cose e rifiuti in conto terzi, l'attività di autoriparazione su mezzi propri o in uso, quelle di gestione dei servizi connessi alla gestione del ciclo delle acque quali la verifica dei consumi, la bollettazione, la riscossione delle tariffe e la commercializzazione dei prodotti di smaltimento e quant'altro ritenuto utile per l'attuazione del Servizio Idrico Integrato.

.....

Rapporti di servizio con l'ente

La società svolge per conto del Comune di Cesano Boscone, il servizio idrico integrato, quale gestore unico operante a livello di Ambito territoriale ottimale, individuato dall'Autorità competente per l'ambito stesso.

Nell'ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/2010), è stato attestato che la partecipazione in oggetto consente di concorrere alla realizzazione delle finalità istituzionali proprie del nostro Comune ed assicura – attraverso il modello societario di unire alla funzione di committenza anche le funzioni tipiche della proprietà ed è uno strumento per creare ulteriori sinergie a beneficio della collettività locale.

Situazione economico patrimoniale

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio:

<u>Principali grandezze di bilancio</u>	2013	2012	2011
Attivo patrimoniale	980.221.385,00	506.676.292,00	483.451.750,00
Capitale sociale	567.216.597,00	275.570.412,00	275.570.412,00
Patrimonio netto	649.306.666,00	295.891.748,00	289.573.597,00
Debiti vs banche	78.892.132,00	60.274.559,00	62.421.151,00
Valore della produzione	128.306.026,00	68.026.080,00	60.759.378,00
Costi della produzione	95.432.743,00	51.337.642,00	46.795.405,00
<i>di cui costi del personale</i>	9.371.893,00	4.375.615,00	4.001.440,00
Saldo proventi e oneri finanziari	5.045.951,00	4.077.631,00	4.841.848,00
Saldo proventi e oneri straordinari	18.735.115,00	352.528,00	184.566,00
Risultato di esercizio	3.779.384,00	8.309.975,00	5.593.018,00

La società presenta un numero di dipendenti (al 31/12/2013) pari a 159; è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 5 membri.

Impatto criteri di razionalizzazione

<u>Criterio</u>	<u>Impatto</u>
eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>La società opera come gestore unico dell'Ambito ottimale relativo al servizio idrico integrato; in tal senso risulta strettamente funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Il criterio in oggetto non risulta pertanto applicabile.</i>
soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del presente criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti superiore agli amministratori.</i>
eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>La società non svolge attività simili a quelle svolte da altre società o enti pubblici strumentali; il criterio non risulta pertanto applicabile.</i>
aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>La società opera nell'ambito dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica; in quanto gestore unico dell'Ambito ottimale, il criterio in oggetto non risulta applicabile.</i>
contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>In quanto società ad intera partecipazione pubblica, nel 2015 trovano applicazione le disposizioni di cui ai c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012 e s.m.i, che comportano una riduzione del 20% del compenso degli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013; sempre per le caratteristiche della società, la stessa sarà tenuta a verificare, nel rispetto degli indirizzi degli enti soci, l'applicazione delle disposizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale e di razionalizzazione dei costi di funzionamento.</i>

SEZIONE 2. Programmazione operativa delle misure di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Cesano Boscone

Di seguito si riportano, per ogni società partecipata, le priorità in tema di razionalizzazione, le modalità di intervento, i tempi di attuazione e l'impatto in termini di possibili risparmi da conseguire.

2.1 S.C.C. SERVIZI CIMITERIALI DI CESANO BOSCONI S.R.L.

Priorità di razionalizzazione	<p><i>La società non è oggetto di interventi di dismissione; il Comune, nella veste di socio, verificherà la regolarità della gestione e monitorerà l'impatto che la stessa potrà determinare per l'ente, secondo le disposizioni in materia di controllo degli equilibri finanziari e di controllo sulle società partecipate, contenute agli artt. 147, 147quater e 147 quinquies del D. Lgs, 267/2000, per quanto applicabili all'ente.</i></p>
Modalità di intervento	<p><i>Analisi del bilancio al 31/12/2014 ed eventuale confronto con gli amministratori della società in caso di riscontro di elementi di criticità gestionale e/ o contabile.</i></p>
Tempi di attuazione	<p><i>- entro 31 luglio: analisi del bilancio al 31.12.2014 e verifica eventuali situazioni di criticità o disequilibrio</i></p> <p><i>- entro 30 novembre: confronto con gli amministratori della società per verificare eventuali situazioni di criticità o disequilibrio emerse nel corso dell'esercizio</i></p>
Risparmi da conseguire	<p><i>Non sono previsti specifici risparmi dagli interventi nei confronti della partecipata; l'azione di monitoraggio del Comune nella veste di socio sarà funzionale a prevenire eventuali situazioni di criticità che possano impattare negativamente sul valore della quota di partecipazione e sulle risorse investite dall'ente.</i></p>

2.2 Rete di Sportelli per l'Energia e l'Ambiente s.c.a.r.l.

Priorità di razionalizzazione

La società non è oggetto di interventi di razionalizzazione comportanti la dismissione/ cessione/ liquidazione delle quote, in quanto l'attività svolta è condotta nel rispetto degli equilibri economici ed è finalizzata ad erogare servizi indispensabili per la collettività.

In quanto società ad intero capitale pubblico e soggetta a controllo analogo, nel corso dell'anno si vigilerà sul rispetto degli equilibri economici e sull'applicazione dei vincoli di finanza pubblica.

Modalità di intervento

Svolgimento del controllo secondo i criteri previsti dal Regolamento dei Controlli Interni.

Verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Tempi di attuazione

- entro 31 maggio: in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015, formulazione degli indirizzi funzionali al rispetto dei vincoli di finanza pubblica

- entro 30 settembre: verifica applicazione dei vincoli di finanza pubblica

- entro 31 dicembre: verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Risparmi da conseguire

- riduzione del 20% dei compensi agli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013 (applicazione c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012)

2.3 AREA Sud Spa

Priorità di razionalizzazione *A seguito degli indirizzi formalizzati con la Deliberazione del C.C. n. 37/2014 si procederà all'attivazione degli eventuali interventi amministrativi funzionali alla dismissione delle quote di partecipazione ad avvenuto affidamento del servizio ad un diverso gestore.*

Modalità di intervento *Il percorso di dismissione dovrà rispettare le disposizioni statutarie, civilistiche nonché le indicazioni giurisprudenziali che raccomandano di preservare e valorizzare i beni patrimoniali dell'ente locale.*

Tempi di attuazione

- entro 30 settembre: valutazione del valore della quota detenuta dal Comune di Cesano Boscone*
- entro 30 novembre: avvio procedura ad evidenza pubblica per la cessione delle quote*
- entro 30 marzo 2016: comunicazione al Cda, per eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte degli attuali soci, del valore effettivo di dismissione delle quote, come determinato a seguito di procedura di cui al punto precedente*
- entro 30 giugno: effettiva dismissione delle quote*

Risparmi da conseguire *Non si prevedono specifici risparmi da conseguire; obiettivo è quello di preservare e recuperare il valore della quota detenuta dall'ente ovvero di neutralizzare eventuali riflessi "negativi" sul Bilancio dell'Ente.*

2.4 Cap Holding Spa

Priorità di razionalizzazione

La società non è oggetto di interventi di razionalizzazione comportanti la dismissione/ cessione/ liquidazione delle quote, in quanto l'attività svolta è condotta nel rispetto degli equilibri economici ed è finalizzata ad erogare servizi indispensabili per la collettività.

In quanto società ad intero capitale pubblico e soggetta a controllo analogo, nel corso dell'anno si vigilerà sul rispetto degli equilibri economici e sull'applicazione dei vincoli di finanza pubblica

Modalità di intervento

Svolgimento del controllo secondo i criteri previsti dal Regolamento dei Controlli Interni.

Verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Tempi di Attuazione

- entro 31 maggio: in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015, formulazione degli indirizzi funzionali al rispetto dei vincoli di finanza pubblica

- entro 30 settembre: verifica applicazione dei vincoli di finanza pubblica ed avvio liquidazione società partecipate

- entro 31 dicembre: verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed aggiornamento della liquidazione delle partecipate.

Risparmi da conseguire

- riduzione del 20% dei compensi agli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013 (applicazione c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012)

Con riferimento a tale "partecipata", si richiama il verbale di riunione del Comitato di Indirizzo Strategico del 10 febbraio nel quale – tra l'altro – è espressamente previsto lo scioglimento/liquidazione di talune società facenti capo al gruppo.